

RENTRI: LE ULTIME NOVITÀ E SIMULAZIONI PRATICHE

28 OTTOBRE 2024

ANCE

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI,
È LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI (NEW)



COMPILAZIONE DEL REGISTRO



COMPILAZIONE DEL FORMULARIO



COMUNICAZIONE MUD

UTENTE/INCARICATO

SOGGETTI	DEFINIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
utente	il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal Registro delle Imprese in fase di iscrizione	Art. 3, lett d) DM 59 del 2023+DD 143 del 2023+ Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
incaricato	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	nota n.1, p. 7 DD 143 del 2023

NB: in base all'area demo e al manuale possono essere nominati anche dei *sub incaricati!*

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Come peraltro riportato nelle Modalità operative MO 1. Iscrizione al RENTRI (punto 1.5.2.) l'incaricato può essere una persona fisica interna o esterna all'operatore che può completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dello stesso.
- ▶ L'incaricato che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).
- ▶ Si richiama altresì il contenuto della scheda informativa sulla “Gestione degli incaricati ad operare sul RENTRI”

UNITÀ LOCALE

- a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall’operatore, il rappresentante dell’operatore o un suo incaricato¹ effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite **manualmente** dall’utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l’unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ la circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22.1.1990 definisce e classifica le unità locali suddividendole in “operative” o “amministrative” e con una contestuale esclusione dei cantieri in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l'assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;
- ▶ - la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita **stabilmente** una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”, prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI. Tuttavia, nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.
- ▶ Tuttavia, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi b) nel cantiere venga esercitata un'attività stabile. Nel caso in cui il cantiere *non* si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come *“rifiuto prodotto fuori dall'unità locale”* e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il *“luogo di produzione se diverso dall'unità locale”*.

I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
<ul style="list-style-type: none"> • impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse) 	10,00 €	100,00 €	60,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti 	10,00 €	50,00 €	30,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti 	10,00 €	15,00 €	10,00 €

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Posto che per completare la procedura di iscrizione, come illustrata nella scheda informativa Procedura di iscrizione, è necessario effettuare il pagamento del contributo, l'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati. Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
- ▶ Giova osservare che l'iscrizione decorre dalla trasmissione della pratica alla Sezione Regionale che richiede, preliminarmente il pagamento del contributo; nel caso sopra illustrato, il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025, avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.